



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 133/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IMPERIA TV S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “IMPERIA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEGLI ARTT. 36-BIS, COMMA 1, 37, COMMA 1,
39, COMMA 1, LETT. B), E LETT. C), E 40-BIS, COMMI 1 E 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E NELL’ART. 3,
COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. CONT /3/2015)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 13 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88 /16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581 /15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la *Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del CO.RE.COM. della Regione Liguria* in data 20 giugno 2014;

VISTO l’atto di contestazione - CONT/3/2015 - in data 22 dicembre 2015 e notificato in data 23 dicembre 2015 alla società Imperia TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Imperia TV*”, da parte del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) della Liguria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. della Liguria - CONT/3/2015 - previo accertamento in data 22 dicembre 2015 e notificato il giorno successivo 23 dicembre 2015 - è stata contestata, in data 22 dicembre 2015 e notificata il giorno successivo 23 dicembre 2015 alla società Imperia TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Imperia TV”, la presunta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 39, comma 1, lett. b) e lett. c), 40-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (nel prosieguo anche “TUSMAR”) e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 nel corso di diversi programmi televisivi.

Le trasmissioni e le disposizioni contestate dal CO.RE.COM. della Liguria sono specificate nel seguente schema.

A) Artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, TUSMAR nonché 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP

7 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 16:40:39 alle ore 16:40:43 all'inizio del programma “MusaTV” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

7 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 16:51:42 alle ore 16:51:47 al termine del programma “MusaTV” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

7 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 16:56:00 alle ore 16:56:04 durante il programma “Italia economia” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

10 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 17:10:50 alle ore 17:10:55 all’inizio del programma “MusaTV” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

10 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 17:20:38 alle ore 17:20:43 al termine del programma “MusaTV” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

11 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 12:46:05 alle ore 12:46:10 durante il programma “Italia economia” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

12 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 7:44:03 alle ore 7:44:08: all'inizio del programma “MusaTV” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

12 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 7:53:50 alle ore 7:53:55 al termine del programma “MusaTV” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

12 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 12:41:41 alle ore 12:41:46 all'inizio del programma “MusaTV” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

13 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 5:57:19 alle ore 5:57:23 durante il programma “Italia economia” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

13 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 10:26:03 alle ore 10:26:07 all’inizio del programma “MusaTV” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

13 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 10:35:50 alle ore 10:35:54: al termine del programma “MusaTV” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione,

13 settembre 2015 - nome del programma ENI (pubblicità) dalle ore 10:42:20 alle ore 10:42:24: durante il programma “Italia economia” viene trasmessa l’animazione del logo ENI privo di segnalazione;

ed inoltre:

12 settembre 2015 - nome del programma “GoPro” - sovrimpressione - (programmi informativi/approfondimento) dalle ore 13:34:12 alle ore 13:34:15: durante la trasmissione “caniegattichannel.TV” viene trasmesso un *banner* in sovrimpressione che promuove il logo della fotocamera digitale “GoPro”, privo di segnalazione grafica o acustica;

B) Artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 39, comma 1, lett. b) e lett. c), 40 bis, comma 1 e 3, nonché art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP

Queste violazioni segnalate dal CO.RE.COM. Liguria riguardano le seguenti giornate:

- (i) 12 settembre 2015 dalle ore 19:41:45 alle ore 19:42:42
- (ii) 13 settembre 2015 dalle ore 8:46:27 alle ore 9:19:59
- (iii) 13 settembre 2015 dalle ore 13:25:59 alle ore 13:59:34
- (iv) 13 settembre 2015 dalle ore 21:29:40 alle ore 22:03:16

La seconda serie di violazioni contestate riguarda il programma «*Bambini alla scoperta delle “magie” degli studi televisivi*» (programma informativo/di approfondimento), in cui i bambini del Centro estivo “*Magicabula*” di Oneglia visitano gli studi di “*Imperia TV*”, (si tratta di una “*una produzione Imperia TV*”). Le fattispecie contestate riguardano in particolare le seguenti ipotesi:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- (i) nella sigla del programma contestato appare in maniera evidente e ripetutamente il marchio “Conad”, sia sulla frutta che sulle etichette delle bevande ed è anche presente sul tavolino un catalogo del supermercato,
- (ii) il conduttore ringrazia direttamente l’impresa “Conad” nominando alcune volte il marchio (minuto 20.12.38) e la regia propone un’inquadratura zoomata dei prodotti “Conad”. Il marchio appare poi in evidenza sulle confezioni date ai bambini come “merenda” verso la fine del programma,
- (iii) nessuna grafica avverte se si tratti di programma sponsorizzato, in presunta violazione dell’art. 39, comma 1, *lett. b)*, TUSMAR,
- (iv) il logo appare con marcata evidenza ed il conduttore esprime parole non solo di ringraziamento ma anche di giudizio positivo sui prodotti: “sono molto buoni e naturali [...] roba buona che fa bene ai bambini”, in presunta violazione dell’art. 39, comma 1, *lett. c)*, TUSMAR,
- (v) nessuna grafica avverte la presenza di posizionamento di prodotti all’interno del programma, in presunta violazione dell’art. 40 *bis*, comma 3, TUSMAR,
- (vi) il programma è chiaramente rivolto a bambini, il che esclude l’inserimento di prodotti, in presunta violazione dell’art. 40 *bis*, comma 1, TUSMAR.

2. Deduzioni della società

La società Imperia TV S.r.l. ha presentato in data 7 gennaio 2016 memorie difensive ricevute in data 8 gennaio 2016 (prot. n. 2016/1914 del Consiglio regionale ligure) in cui esponeva, nella sostanza, le seguenti difese.

(a) In via preliminare

La società «*intende evidenziare che la contestazione è stata emanata in difformità e violazione dei regolamenti di cui alle delibere Agcom n. 410/14/CONS, n. 529/14/CONS (richiamate nell'atto), e alla più recente delibera Agcom n. 581/15/CONS. Infatti, diversamente da quanto previsto nelle delibere citate, all'art. 5 intitolato “Avvio del procedimento sanzionatorio”, l'atto di contestazione non contiene l'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (lett. e) del citato art. 5. Anzi nell'atto non vi è alcuna indicazione in ordine all'entità economica delle sanzioni amministrative irrogande, con evidente lesione del diritto di difesa della scrivente. La nostra società ritiene che tali omissioni rendano nullo l'atto di contestazione ai sensi delle delibere Agcom citate*».

(b) Nel merito

(i) «*Per quanto attiene al programma “Musa TV”, lo stesso viene fornito a Imperia Tv dall’agenzia nazionale di informazione AdnKronos, con la quale la ns. emittente ha in essere un regolare contratto di collaborazione, che prevede che la stessa agenzia sia responsabile della fornitura del programma nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni per la messa in onda televisiva. “Imperia Tv” pertanto non interviene né in fase di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

produzione, né in fase di postproduzione per quanto attiene il programma stesso. Riteniamo dunque di non poter essere considerati direttamente responsabili per eventuali inesattezze in esso contenute».

(ii) «Per quanto attiene il programma “caniegattichanel TV”, vale discorso simile per quanto [sopra] evidenziato, con la differenza che il programma è assicurato alla nostra emittente da altro fornitore, in forza di accordo di collaborazione non onerosa per entrambe le parti».

(iii) «Per quanta riguarda il programma *Bambini alla scoperta della “magie”* degli studi televisivi, lo stesso è stato prodotto da “Imperia Tv” ma si ritiene non possa rientrare nel novero dei “programmi per bambini”, come indicato dall’art. 40bis, comma 1, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Lo stesso infatti, a nostro avviso, è un programma “con bambini”, rivolto a tutto il pubblico. Il conduttore a differenza di quanto da Voi contestato, non afferma che i prodotti Conad mostrati nel corso della trasmissione sono “roba buona che fa bene ai bambini”, ma si limita a ringraziare Conad per aver offerto i prodotti e, considerato che si tratta di succhi di frutta; acqua e banane, sottolinea che si tratta di “prodotti naturali che fanno bene”. Sebbene tale affermazione contenga un giudizio sui prodotti lo, stesso è chiaramente riferito ai prodotti in quanto tati (frutta in particolare) e non in quanto forniti da Conad e il messaggio rientra nell’ottica di educare i giovani a consumare prodotti della natura quali frutta e verdura, piuttosto che altri cibi meno salubri, quali merendine confezionate. Per quanto attiene il mancato inserimento all’inizio e durante il programma di indicazione distinguibile relativa alla pubblicità, la stessa deve ritenersi una mera svista, attuata in piena buona fede, in fase di postproduzione del programma stesso. Prova di ciò ne sia il fatto che il CO.RE.COM., ai fini delle verifiche che hanno portato alle contestazioni sopra evidenziate ha acquisito e visionato la messa in onda di “Imperia TV” relativa a una decina di giorni di programmazione televisiva senza riscontrare altre violazioni se non quelle di cui alla presente. In aggiunta si evidenzia che delle contestazioni di cui alla presente, come si ritiene di aver dimostrato soltanto una è effettivamente ascrivibile alla responsabilità diretta di “Imperia Tv”».

(c) In conclusione e sull’ammontare della sanzione

La società chiede quindi al CO.RE.COM., in via principale, l’archiviazione del procedimento ed, in subordine, l’applicazione della sanzione del minimo edittale in considerazione dello “*stato di passivo di cui al bilancio 2014*” dell’emittente e comunque l’applicazione del criterio del cumulo giuridico tra le sanzioni ex art. 8 l. 689/1981, perché «*le contestazioni relative al programma “Musa TV” da Voi indicate nel numero complessivo di 13, dal 7 al 13 settembre 2015 e quelle relative al programma “Bambini alla scoperta delle magie”, da Voi indicate nel numero complessivo di 4, il 12 e 13 settembre, debbono realisticamente considerarsi come la ripetizione di n. 2 violazioni eventuali e non già di eventuali violazioni fra loro differenti*».

Successivamente in data 21 gennaio 2016 l’emittente interessata trasmetteva al Comitato una comunicazione ricevuta dalla società AdnKronos S.p.A., ove si afferma



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quanto segue «[r]iscontriamo la comunicazione del CO.RE.COM. Liguria (proc. n. 3/2015) da Voi trasmessa via mail e, con specifico (ed unico, essendo la scrivente società del tutto estranea alle altre contestazioni) riferimento ai rilievi evidenziati a p. 3 in ordine alla comparizione del logo e programma ENI, rileviamo che lo stesso prodotto televisivo è stato trasmesso più volte. Sotto altro aspetto, e confidando che tale circostanza potrà, se da Voi riferita al CO.RE.COM., comportare l'archiviazione della contestazione (quanto meno si ripete, per i rilievi sub pag. 3), Vi informiamo che a partire da oggi, tutti i programmi a Voi forniti conterranno, in casi analoghi, la dicitura “con il contributo di” o “pubblicità”. [...] Invero, tale aspetto deficitario è legato a motivi interni all'Agenzia (sostituzioni di personale di produzione televisivo in occasione delle ferie estive), dal che è sfuggita la scritta in sovraimpressione che avrebbe dovuto segnalare quei 5 secondi del contributo commerciali (Eni) delle produzioni da Voi indicate. Pertanto da questo momento, e più in generale, sarà nostra premura supervisionare con maggiore attenzione quelle produzioni di informazione che si realizzeranno grazie anche a un piccolo contributo commerciale».

In data 18 gennaio 2016 il CO.RE.COM. riceveva l'emittente in audizione e redigeva il relativo verbale. Nell'incontro i rappresentanti dell'emittente ribadivano quanto già espresso nella memoria, segnalando al Comitato di aver intrapreso le iniziative idonee per evitare il ripetersi di situazione analoghe in futuro.

3. Valutazioni dell'Autorità

Dall'esame del fascicolo istruttorio inviato dal Comitato emerge la mancanza delle registrazioni relative alle comunicazioni commerciali audiovisive contestate ad “Imperia TV”. A seguito di richiesta dell'Ufficio, il CO.RE.COM. afferma che per un problema tecnico-informatico le registrazioni non sono più disponibili, evidenziando la necessità di richiederle all'Osservatorio di Pavia.

In data 18 aprile 2016 (prot. n. 20468) l'Ufficio invia a detto CO.RE.COM. una richiesta formale relativa all'invio delle registrazioni qui considerate.

Per questi motivi ed ai fini della completezza dell'attività istruttoria relativa al presente procedimento, questa Commissione in data 5 maggio 2016 dispone la proroga dei termini di conclusione del procedimento ex art. 11, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato dall'allegato A alla delibera n. 581/15/CONS per necessità di ulteriori approfondimenti. Tanto premesso, il termine di cui all'art. 6, comma 1, della citata delibera scade il giorno 20 luglio p.v..

Non avendo ottenuto risposta, in data 9 giugno 2016 (prot. n. 0031710) l'Ufficio invia un'ulteriore lettera al Comitato chiedendo nuovamente le registrazioni ed affermando, tra l'altro, che in ipotesi di mancato ricevimento delle stesse nel termine del 20 giugno “quest'Ufficio si vedrà costretto a proporre alla Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità l'archiviazione per improcedibilità del presente procedimento, a causa dell'incompletezza del fascicolo istruttorio inviato dallo stesso CO.RE.COM.”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Soltanto con nota in data 30 giugno c.a. (prot. n. 0035736) il Comitato, a seguito di un sollecito operato tramite l'Ufficio rapporti con i CO.RE.COM., ha affermato che *«la mancanza delle registrazioni relative alle comunicazioni commerciali audiovisive contestate è determinata dalla loro perdita. In particolare gli originali rimasti in uso al Corecom non sono stati per un disguido o un errore del server “salvati”; quelli in possesso all'Osservatorio di Pavia sono andati, invece, deteriorati»*.

Per questi motivi si ritiene di archiviare il presente procedimento per motivi formali, a causa della mancanza delle registrazioni dei programmi contestati nel fascicolo istruttorio fornito dal Comitato e dell'impossibilità della sua integrazione sul punto, senza necessità di valutare nel merito le difese rappresentate dall'emittente e le conclusioni suggerite dal CO.RE.COM. Liguria;

RITENUTO, pertanto, di non poter dare ulteriore corso al procedimento avviato nei confronti della società Imperia TV S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “Imperia TV”, per la presunta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 39, comma 1, lett. b) e lett. c), 40-bis, commi 1 e 3, TUSMAR, nonché nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, per improcedibilità dello stesso;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. CONT/3/2015 per le motivazioni di cui in premessa. La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi